



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0090/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5321/1226pf25-26/GC/DP/ff dell'8 settembre 2026, depositato il 10 settembre 2026, nei confronti dei sigg. Massimiliano Carlini e Alessandro Uspini, nonché della società A.S.D. Alatri Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 10 settembre 2026, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. **Massimiliano CARLINI**, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dopo l'esonero del tecnico sig. Francesco Pippnburg e precisamente dall'incontro del 12.4.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Alatri Calcio partecipante al Campionato di Promozione girone D, pur essendo tesserato per la stessa società unicamente come calciatore;
- il sig. **Alessandro USPINI**, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alatri Calcio, omettendo di tesserare un allenatore abilitato dopo l'esonero del tecnico sig. Francesco Pippnburg, consentito e comunque non impedito che il sig. Massimiliano Carlini, dall'incontro del 12.4.2026 e sino al termine della Stagione Sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Alatri Calcio partecipante al Campionato di Promozione girone D, pur essendo lo stesso tesserato per la medesima società unicamente come calciatore;
- la società **A.S.D. Alatri Calcio**, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Uspini e Massimiliano Carlini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva i seguenti atti e documenti a dimostrazione dell'illecito contestato:

– documentazione acquisita nella fase pre-procedimentale:

- documentazione tratta da fonti aperte (siti internet e social network);
- interrogazione AS400 relativa al sig. Massimiliano Carlini;

– foglio censimento della società A.S.D. Alatri Calcio per la stagione sportiva 2025-2026;

– distinte di gara relative ai seguenti incontri tutti valevoli per il Campionato di Promozione Girone D: A.S.D. Alatri Calcio – Boville Ernica Calcio del 12.4.2026; Real San Basilio – A.S.D. Alatri Calcio del 19.4.2026; A.S.D. Alatri Calcio – Atletico Morena del 26.4.2026; Vivace Grottaferrata – A.S.D. Alatri Calcio del 3.5.2026; A.S.D. Alatri Calcio – Vigor Perconti del 10.5.2026 e A.S.D. Alatri Calcio – Atletico Ardea del 31.5.2026;

– audizione del 16.6.2026 del sig. Massimo Toti, dirigente della società A.S.D. Alatri Calcio;



- audizione del 16.6.2026 del sig. Fabio Sossai, calciatore della società A.S.D. Alatri Calcio;
- audizione del 23.6.2026 del sig. Massimiliano Carlini, calciatore della società A.S.D. Alatri Calcio.

La fase predibattimentale

Il Tribunale Federale fissava la convocazione delle parti per l'udienza del giorno 13 ottobre 2026; i deferiti presentavano memorie difensive in cui rilevavano – tra l'altro - che dall'esonero dell'allenatore sig. Francesco Pippnburg e sino al termine della stagione sportiva 2025/2026 nelle distinte di gara per la società A.S.D. Alatri Calcio non sia mai indicato il Sig. Carlini come allenatore, che rimaneva invece richiamato solo come calciatore; invero nelle dette distinte per il ruolo di tecnico non veniva indicato alcun nome ovvero (in alcuni casi) era indicato quello del Sig. Marco Fiorletta, allenatore iscritto all'albo con la qualifica UEFA D. Inoltre, il Sig. Francesco Pippnburg – seppur esonerato - veniva comunque retribuito sino al termine della stagione sportiva. I deferiti chiedevano pertanto il proscioglimento degli incolpati, in subordine l'applicazione delle circostanze attenuanti, atteso che la condotta contestata era stata in ogni caso frutto di una gestione emergenziale di fine stagione, priva di qualsiasi intento fraudolento.

Il dibattimento

All'udienza del giorno 13 ottobre 2026 era presente per la Procura Federale l'Avv. Giulia Conti; nonché l'Avv. Mateo Zemblaku, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Zoli, per i deferiti.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimiliano Carlini, mesi 2 (due) di squalifica;
- al sig. Alessandro Uspini, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società A.S.D. Alatri Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

I deferiti, tramite l'Avv. Zemblaku, esponevano le proprie tesi difensive già argomentate nella memoria insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità dei deferiti.

Lo svolgimento da parte del Sig. Massimiliano Carlini del ruolo di allenatore di fatto della società A.S.D. Alatri Calcio dopo l'esonero dell'allenatore Sig. Francesco Pippnburg e fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 risulta provato da molteplici elementi.

In primo luogo, in data 31 marzo 2026 la ASD Alatri Calcio ha diffuso un comunicato ufficiale con cui annunciava la rimozione del mister Francesco Pippnburg dalla guida della prima squadra con affidamento della stessa - fino al termine della stagione sportiva – al Sig. Massimiliano Carlini, fino ad allora calciatore della rosa.

Tale decisione della A.S.D. Alatri Calcio è stata poi diffusa da molteplici articoli di testate giornalistiche e sportive che riportavano la notizia in questione in maniera concorde ed incontestata, tra queste risulta assolutamente rilevante anche la dichiarazione rilasciata dal D.G. Michele Settanni (08.04.2026 www.tuttocampo.it) il quale confermava l'investitura di Massimiliano Carlini come nuovo allenatore della prima squadra; la stessa comunicazione veniva inoltre diffusa dalla ASD Alatri Calcio sul proprio profilo ufficiale Instagram in data 31.03.2026.

In secondo luogo le audizioni effettuate hanno entrambe confermato che la ASD Alatri non abbia assunto un nuovo allenatore dopo l'esonero di mister Pippnburg; inoltre in particolare il Sig. Massimo Toti (Dirigente Accompagnatore della ASD Alatri Calcio) ha affermato, in data 16.6.2026, che: *“nelle ultime partite ... il Massimiliano Carlini ha ricoperto il ruolo di allenatore ... durante le gare, dove io ero presente, era lui stesso a dare indicazioni tecnico/tattiche ai calciatori”*; nello stesso senso sono anche le dichiarazioni di Fabio Sossai calciatore della ASD Alatri Calcio sempre in data 16.6.2026, secondo il quale *“Carlini ... dopo l'esonero di mister Pippnburg, è stato il nostro punto di riferimento; lui dava le indicazioni dalla panchina a noi che eravamo in campo”*.

D'altra parte, l'esonero del mister Francesco Pippnburg dalla guida tecnica della ASD Alatri Calcio è un fatto pacifico e non contestato, confermato dalle stesse distinte delle gare in esame, ove dal 12.4.2026 e fino al termine della stagione agonistica la voce “allenatore” viene lasciata vuota oppure, alternativamente, è riempita con il nome di Marco Fiorletta (quest'ultimo altre volte invece indicato come massaggiatore).

Non possono poi condividersi le tesi difensive dei deferiti in quanto in realtà la circostanza che Carlini non sia indicato come allenatore nelle distinte delle gare in esame, a ben vedere, conforta le tesi della Procura Federale e non certo le argomentazioni degli incolpati; ed invero tale fatto risulta del tutto irrilevante per i deferiti e privo di pregio difensivo costituendo in verità proprio l'oggetto della contestazione in esame, ossia la circostanza che Carlini, pur tesserato ed indicato nelle liste gara come calciatore e senza la prescritta abilitazione, abbia invece *de facto* senza averne alcuna titolarità ricoperto il ruolo lasciato vacante dall'esonero del Sig. Francesco Pippnburg.

Allo stesso modo il pagamento dei compensi del Francesco Pippnburg fino al termine della stagione sportiva da parte della ASD Alatri Calcio non rileva in quanto ciò costituisce una conseguenza contrattuale ricorrente e del tutto normale nelle ipotesi di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

esonero dei tecnici a cui è affidata la guida di una squadra di calcio, né di certo dimostra che sia stato ancora Pippnburg – dopo l’esonero – a guidare tecnicamente la squadra sino al termine della stagione.

Infine non è condivisibile (né credibile) che sino alla fine della stagione sportiva 2025/2026 nella ASD Alatri Calcio vi sia stata una sorta di “autogestione” da parte dei calciatori, senza alcuna guida tecnica; la necessità di avere indicazioni, decisioni e scelte tecniche-tattiche, sia durante le gare, che in allenamento (*i.e.* un punto di riferimento) è d’altra parte evidente, così com’è evidente che tale ruolo coincida con quello di allenatore e, dopo l’esonero del Pippnburg, sia stato affidato al Sig. Carlini.

In conclusione, risulta provato che il Carlini – forse anche nella situazione di emergenza venutasi a creare a seguito dell’esonero del Francesco Pippnburg – abbia assunto la guida tecnica della ASD Alatri Calcio fino al termine della stagione sportiva 2025-2026, pur rimanendo tesserato unicamente come calciatore.

I comportamenti del Sig. Carlini e del Presidente Alessandro Ursini, che non ha legittimamente sostituito il tecnico esonerato, risultano quindi in violazione delle norme contestate e vanno sanzionati. Da ultimo sussiste poi ovviamente anche la responsabilità della ASD Alatri Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Quanto all’entità delle sanzioni, alla luce del breve periodo in cui sono state poste in essere le condotte contestate (dal 12.4.2026 al 31.5.2026), il Tribunale ritiene congrue quelle indicate al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimiliano Carlini, mesi 1(uno) di squalifica;
- al sig. Alessandro Uspini, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla società A.S.D. Alatri Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 23 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai